

Comune di San Daniele del Friuli
PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE

≡ **ARCHIUR Srl** UDINE



(REVISIONE DEI VINCOLI, RIDISEGNO E ALTRO)

ELABORATO MODIFICATO

Parole barrate: sopresse con pronuncia su riserve regionali e su osservazioni e opposizioni.
Parole sottolineate: inserite con pronuncia su riserve regionali e su osservazioni e opposizioni.

ADEGUAMENTO AL PPR.

INDICE

A) PREMESSA.....	3
B) NECESSITÀ DI ADEGUAMENTO AL PPR.....	4
C) LA VARIANTE.....	5
D) RAPPORTI CON IL PPR.....	6
D 1) BENI PAESAGGISTICI DI CUI ALL'ARTICOLO 136 DEL CODICE.....	7
D 1.1) PAESAGGI DEI BORHI RURALI DI ANTICA FORMAZIONE.....	8
D 1.2) PAESAGGI DELLE ZONE AGRICOLE.....	12
D 1.3) PAESAGGIO DI TRANSIZIONE E DELLE ADDIZIONI URBANE RECENTI.....	14
D 1.4) ULTERIORE CONTESTO DEL BENE PAESAGGISTICO.....	16
D 2) BENI PAESAGGISTICI DI CUI ALL'ARTICOLO 142 DEL CODICE.....	17
D 2.1) TERRITORI CONTERMINI AI LAGHI (PPR, NTA, ARTICOLO 22).....	18
D 2.2) FIUMI, TORRENTI, CORSI D'ACQUA (PPR, NTA, ARTICOLO 23).....	19
D 2.3) TERRITORI COPERTI DA BOSCHI (PPR, NTA, ARTICOLO 28).....	27
E) NORME DI ATTUAZIONE.....	30

A) PREMESSA.

L'adeguamento al **Piano** paesaggistico regionale (**PPR**) qui presentato accompagna la variante **93** del piano regolatore generale comunale (**PRGC**) per le parti di questa che interessano i **beni paesaggistici**.

Posto che le modifiche e integrazioni portate dalla variante sono negli elaborati di variante, l'elaborato ADEGUAMENTO AL PPR consiste nella **verifica** di **coerenza** della variante con il PPR e nella indicazione o descrizione di **modifiche** e **integrazioni** già contenute negli elaborati di **variante** volte all'adeguamento al PPR.

La variante **93** del PRGC ha per oggetto:

- a) nuova **revisione** dei **vincoli** espropriativi e procedurali, nuovamente decaduti per decorso quinquennio;
- b) **ridisegno**, aggiornamento e assestamento della carta del **piano struttura** (stratega di piano);
- c) **aggiornamento** e assestamento della **relazione** del piano struttura (aspetti strutturali, **obiettivi** e **strategie**) e **limiti di flessibilità**;
- d) **ridisegno** della **zonizzazione** su base catastale georiferita;
- e) **individuazione** nella zonizzazione del perimetro di aree di interesse o di rischio **archeologico**;
- f) **altre modifiche puntuali**.

B) NECESSITÀ DI ADEGUAMENTO AL PPR.

La legge regionale **29/2017** ha inserito nella legge regionale **5/2007** una previsione secondo cui *I comuni conformano o adeguano i propri strumenti urbanistici generali alle previsioni del PPR, ai sensi dell'articolo 145, comma 4, del decreto legislativo 42/2004, secondo le procedure disciplinate dalla normativa regionale in materia di urbanistica entro i termini e con le modalità stabiliti dal PPR (LR 5/2007, articolo 57 ter, comma 1).*

Il PPR prevede che *Gli strumenti urbanistici attuativi, le loro varianti e le varianti agli strumenti urbanistici generali, (...) all'interno dei quali ricadono beni paesaggistici, sono approvati solo se adeguati o conformi al PPR, (...) (PPR, norme di attuazione, articolo 13, comma 6).*

La variante **93** opera anche su aree soggette a **vincolo paesaggistico** di cui al decreto legislativo **42/2004**, parte **terza**, e dunque comporta adeguamento parziale al PPR.

La legge regionale **15/2020** ha inserito nella legge regionale **5/2007** ancora una previsione (LR **5/2007**, articolo **57 quater**, comma **3**), secondo cui l'adeguamento richiede:

- a)** la **coerenza** con gli **obiettivi statutari** e con i relativi **obiettivi di qualità**, con gli **indirizzi** e con le **direttive** relative ai **beni paesaggistici interessati**;
- b)** il **recepimento** delle **prescrizioni d'uso** relative ai beni paesaggistici di cui all'articolo **134** del decreto legislativo **42/2004**;
- c)** il **recepimento** delle **misure di salvaguardia** e **utilizzo** relative agli **ulteriori contesti** di cui all'articolo **143**, comma **1**, lettera **e**), del decreto legislativo **42/2004**.

Secondo lo **schema di accordo** tra la **Regione FVG** e il **ministero** per i beni e le attività culturali e per il turismo per l'attuazione del PPR, di cui alla delibera della Giunta regionale **671/2000**, allegato **4**, articolo **2**, comma **5**, l'adeguamento **non comporta** obblighi di declinazione e sviluppo pianificatorio alla scala locale delle previsioni della parte **strategica** del PPR.

Ai fini della coerenza con gli **obiettivi statutari** e con i relativi **obiettivi di qualità**, con gli **indirizzi** e con le **direttive** relative ai **beni paesaggistici interessati**, le previsioni di adeguamento degli strumenti urbanistici e dei piani sono **orientate a mantenere il valore** e le **peculiarità del paesaggio** e a **salvaguardarne** eventuali **potenzialità di incremento** all'interno degli ambiti, delle aree, dei luoghi oggetto delle previsioni del PPR.

Il Comune di **San Daniele del Friuli** a fine **2020** è risultato beneficiario del contributo di cui alla LR **28/1989**, articolo **4 ter**, per la conformazione del proprio PRGC al PPR, che sarà avviata nel corso del **2021**.

C) LA VARIANTE.

La variante **93** ha per oggetto diversi **temi**, che sono quelli indicati ai paragrafi da **C 1)** a **C 9)** della **relazione** di variante.

Le modifiche di zonizzazione che interessano i beni paesaggistici sono le modifiche **1, 4, 5, 8, 39, 9, 40, 11, 12, 43, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 31, 33, 34, 35, 36, 40, 41.**

Le **modifiche** derivanti dal **ridisegno** e **revisione** del **piano struttura** e della revisione della relazione del **piano struttura non sono influenti** dal punto di vista **paesaggistico**.

Possono invece incidere sull'aspetto paesaggistico alcune modifiche delle **norme di attuazione**, e in particolare quelle volte a:

- a) adeguare al Piano regionale delle **infrastrutture di trasporto** della mobilità delle merci e della logistica (**PRITMML**) le distanze da strada **regionale 463** (del Tagliamento);
- b) **limitare** in zona **D3** per le parti di lotto prospicienti verso zona **agricola** la riduzione della **distanza** a **5** metri solo rispetto al **confine** (non alla strada), e ammettere anche edificazione a confine, sempre verso zona agricola, per opere di **altezza** non superiore a metri **3**;
- c) **ammettere** per una specifica zona **D3 (1/2)** un ampliamento del **50%** rispetto alla superficie coperta esistente.
L'**ammissione** dell'**ampliamento** porta ad un potenziale massimo **copribile** del lotto ampiamente al di sotto del **50%**, che è il rapporto di copertura previsto in generale per la zona **D3**.
Da aggiungere che la strada su cui versa la zona **D3** non è viabilità di livello regionale;
- d) **ammettere** in zona agricola **recintazione** unitaria con la recintazione di zona diversa, come la recintazione di zona diversa, quando la proprietà è unitaria;
- e) **specificare** l'**ammissibilità** di **percorsi pedonali** di collegamento tra il centro storico e il suo intorno nelle **aree di protezione**;
- f) fare salva l'applicazione delle norme di **PRGC** che vincolano l'**edilizia libera** nell'Ambito naturalistico del **Colle** di San Daniele;
- g) **precisare** che in corrispondenza degli **incroci** e biforcazioni in zona agricola le fasce di rispetto sono **aumentate** con i **triangoli di visibilità**;
- h) richiamare la fascia di **rispetto** dei **corsi d'acqua demaniali** prevista dalla legge regionale **11/2015**;
- i) **richiamare** per i **beni paesaggistici** l'applicazione delle norme di salvaguardia (prescrizioni d'uso) del Piano paesaggistico regionale (**PPR**);
- l) **integrare** l'elenco dei **corsi d'acqua** tutelati;
- m) **ammettere** l'ampliamento di edifici preesistenti in zone diverse da quelle residenziali anche come **integrazione** di edificio esistente.

La trattazione dell'**adeguamento** viene proposta rispetto ai beni paesaggistici interessati (o potenzialmente interessati) dalle modifiche.

D) RAPPORTI CON IL PPR.

La variante **93** interferisce con **diverse** categorie di beni **individuati** dal **PPR**, qui di seguito riportate in **tabella**.

BENI PAESAGGISTICI DI CUI ALL'ARTICOLO 136 DEL CODICE	
Immobili e aree di notevole interesse pubblico (PPR, NTA, articolo 19)	Comune di San Daniele del Friuli - Zona del capoluogo e terreni circostanti
BENI PAESAGGISTICI DI CUI ALL'ARTICOLO 142 DEL CODICE	
Territori contermini ai laghi (articolo 22)	Lago di Ragogna
	Lago presso località Ex Fornace
Fiumi, torrenti, corsi d'acqua (articolo 23)	Torrente Corno
	Torrente Ripudio
	Torrente Grovate
Territori coperti da foreste e boschi (articolo 28)	Vari, Sparsi
ULTERIORI CONTESTI	
Ulteriori contesti - Aree archeologiche	Sito preistorico del lago di Ragogna
ZONE DI RISCHIO ARCHEOLOGICO	
Aree rischio archeologico	Castello di San Daniele

La legge regionale **5/2007**, articolo **57 quater**, comma **3**, prevede che l'adeguamento richiede:

- d)** la **coerenza** con gli **obiettivi statutari** e con i relativi **obiettivi di qualità**, con gli **indirizzi** e con le **direttive** relative ai **beni paesaggistici interessati**;
- e)** il **recepimento** delle **prescrizioni d'uso** relative ai beni paesaggistici di cui all'articolo **134** del decreto legislativo **42/2004**;
- f)** il **recepimento** delle **misure di salvaguardia** e **utilizzazione** relative agli **ulteriori contesti** di cui all'articolo **143**, comma **1**, lettera **e)**, del decreto legislativo **42/2004**.

Ai fini della coerenza con gli **obiettivi statutari** e con i relativi **obiettivi di qualità**, con gli **indirizzi** e con le **direttive** relative ai **beni paesaggistici interessati**, le previsioni di adeguamento degli strumenti urbanistici e dei piani sono **orientate a mantenere il valore** e le **peculiarità del paesaggio** e a **salvaguardarne** eventuali **potenzialità di incremento** all'interno degli ambiti, delle aree, dei luoghi, oggetto delle previsioni del PPR.

Il Comune di **San Daniele del Friuli** a fine 2020 è risultato beneficiario del contributo di cui alla LR **28/1989**, articolo **4 ter**, per la conformazione del proprio PRGC al PPR, che sarà avviata nel corso del **2021**.

L'**adeguamento** qui presentato è volto **preminentemente** ad una verifica di **coerenza / non conflittualità** con gli **obiettivi** del **PPR** stesso, in modo da salvaguardare le **potenzialità** della **variante di conformazione**.

D 1) BENI PAESAGGISTICI DI CUI ALL'ARTICOLO 136 DEL CODICE.

Il nucleo del **centro storico** di **San Daniele**, i **borghi** e il **colle** di **San Daniele del Friuli** sono oggetto di dichiarazione di notevole interesse pubblico notificata ai sensi della legge **1497/1939**, articolo **1**, numeri **3** e **4**, che successivamente è stato tradotto nel DLGS **42/2004** (Codice del paesaggio), articolo **136** (Immobili ed aree di notevole interesse pubblico), comma **1**, lettere **c**) e **d**).

Il **provvedimento di tutela** è esteso all'intera città di San Daniele e **comprende** il **colle** con la **zona del castello**, quella con la **città medievale**, i **borghi agricoli esterni** e **parte** delle **espansioni moderne** della città.

L'attività di ricognizione del bene in sede di redazione del PPR ha poi evidenziato la necessità di individuare **ulteriori contesti** volti ad assicurare una tutela maggiormente adeguata dei valori e dei caratteri peculiari dei beni dichiarati di notevole interesse pubblico.

In particolare, con riguardo alla **salvaguardia** della assoluta **predominanza**, rispetto al **paesaggio circostante**, del **centro storico** e del **sistema delle torri campanarie**, si sono individuate **due aree agricole**, rispettivamente a **nord** e a **sud** del bene paesaggistico, dalle quali sono ancora apprezzabili le morfologie e le vedute nella loro integrità.

La parte posta a **nord** è anche attraversata dal torrente **Repudio**.

Inoltre, è stato individuato un **ulteriore contesto** che permette di recuperare la **connessione percettiva e funzionale** tra l'edificato storico e il **lago di Ragogna** attraverso **antichi percorsi** tuttora fruibili per la **mobilità lenta**.

L'**ulteriore contesto**, riconosciuto per assicurare la **salvaguardia** della **visibilità** del borgo storico di impianto medievale, è composto da:

- a) area a **sud** del bene paesaggistico: area libera a destinazione prevalentemente **agricola**, che permette, in quanto **libera** da **edificazioni**, la percezione del colle sovrastato dall'edificato storico nella sua integrità, e da cui è possibile riconoscere le principali emergenze storico-architettoniche;
- b) area a **nord** del bene paesaggistico: area a destinazione prevalentemente **agricola**, **attraversata** dal torrente **Repudio**;
- c) **connessione** con il lago di **Ragogna**.

Il **bene paesaggistico** si articola in **3** tipologie di **paesaggio**:

- a) **borghi rurali di antica formazione**;
- b) **paesaggi delle zone agricole**;
- c) **paesaggi di transizione** e delle **addizioni urbane** recenti.

Per il **bene paesaggistico** trova applicazione una specifica **disciplina d'uso**, che si articola, per ciascun paesaggio di cui all'articolo **7** della disciplina d'uso della scheda del bene, nelle seguenti tabelle:

- a) **tabella A)**: indirizzi e direttive da attuarsi attraverso gli strumenti di pianificazione territoriale;
- b) **tabella B)**: prescrizioni d'uso per il bene paesaggistico;

Per l'**ulteriore contesto** trovano applicazione le relative **misure di salvaguardia e utilizzazione**.

D 1.1) PAESAGGI DEI BORHI RURALI DI ANTICA FORMAZIONE.

PAESAGGI DEI BORHI RURALI DI ANTICA FORMAZIONE
INDIRIZZI E DIRETTIVE:
a) <i>tutelare e valorizzare i caratteri architettonici, urbanistici e storico ambientali del centro storico; mantenere le aree libere ad uso agricolo che caratterizzano le pendici e il piede del colle; razionalizzare la sosta anche ricollocando i parcheggi lungo gli assi di penetrazione al centro storico in aree inedificate poste nelle immediate vicinanze del centro stesso;</i>
b) <i>rendere percettibile e fruibile la struttura del paesaggio favorendo la leggibilità della continuità d'immagine, valorizzando i percorsi pedonali, punti di sosta, le visuali panoramiche verso le colline moreniche e l'alta pianura, attrezzature minime di servizio compatibili con la fragilità ambientale dei luoghi;</i>
c) <i>salvaguardare le visuali sensibili dalla viabilità stradale, dai percorsi che collegano il centro storico ai borghi periferici, al paesaggio agrario e al lago di Ragogna, dagli spazi di normale accessibilità che intrattengono specifiche relazioni con elementi di singolare significato paesaggistico, con particolare attenzione alle visuali verso il colle;</i>
d) <i>valorizzare gli aspetti scenici e percettivi delle risorse naturali e storico culturali dei luoghi che ne consentono l'osservazione e la fruizione, con particolare riguardo ai punti panoramici e ai coni visuali;</i>
e) <i>incentivare gli interventi volti a migliorare la percezione panoramica e la riconoscibilità del sistema insediativo dei borghi; vanno individuati gli elementi detrattori da eliminare, mitigare o sostituire e tutti i manufatti che determinano intrusione visiva, quali cavi aerei, impianti di illuminazione incongrui;</i>
f) <i>nell'ambito del centro storico gli interventi sul patrimonio edilizio esistente, tenere in attenta considerazione gli aspetti compositivi e i caratteri stilistici e materici originari, con particolare riferimento alla scelta coerente dei materiali, dei colori di finitura e dei serramenti, nonché al rispetto di tutti gli elementi decorativi presenti; in generale sono ammessi tutti gli interventi di recupero del patrimonio edilizio volti alla conservazione dell'impianto distributivo originario e alla salvaguardia delle valenze storiche, ambientali e artistiche dei manufatti;</i>
g) <i>definire criteri e modalità realizzative per aree di sosta/ parcheggi, segnaletica turistica, barriere e limitatori di traffico, al fine di migliorarne la fruibilità visiva e limitarne l'impatto;</i>
h) <i>definire le norme volte alla progettazione degli elementi esterni al bene paesaggistico e all'ulteriore contesto, che possono interferire con le visuali storiche consolidate; alla conservazione e valorizzazione delle viste d'insieme lungo i tracciati stradali, evitando l'installazione di impianti tecnologici e di produzione energetica da fonti rinnovabili e di mezzi pubblicitari;</i>
i) <i>valorizzare il patrimonio culturale, la sua accessibilità, fruibilità e utilizzazione attraverso la rete dei beni culturali, di cui all'articolo 43 delle Norme tecniche di attuazione del PPR;</i>
l) <i>migliorare la fruizione paesaggistica attraverso la rete della mobilità lenta, di cui all'articolo 44 delle Norme tecniche di attuazione del PPR;</i>
m) <i>definire norme volte a salvaguardare i valori panoramici e percettivi (individuare visuali di pregio, punti di vista e rapporti di intervisibilità) e a regolamentare gli interventi di ampliamento di nuove zone produttive all'esterno del bene paesaggistico affinché sia salvaguardata la qualità visiva in presenza di particolari qualità sceniche e panoramiche, e il mantenimento dei coni ottici e delle vedute;</i>
n) <i>recepire la normativa contenuta nella Scheda d'ambito n. 5 "Anfiteatro morenico" del PPR riferita alle reti ecologica, culturale e della mobilità lenta.</i>

<p>COERENZA DELLA VARIANTE:</p> <p>La variante, come descritta al capitolo C), è coerente con indirizzi e direttive.</p> <p>Le modifiche che interessano questi ambiti sono le modifiche 11 e 21 e 42.</p> <p>La modifica 11, consiste nell'inserimento di una zona di parcheggio a San Daniele capoluogo tra via Carso e via Ciro di Pers con sigla A1/11. Dunque la modifica è coerente con l'indirizzo di cui alla precedente lettera a), di razionalizzare la sosta ricollocando i parcheggi lungo gli assi di penetrazione al centro storico in aree inedificate poste nelle immediate vicinanze del centro stesso.</p> <p>La modifica 21 è una modifica conseguente al ridisegno del PRGC su base catastale aggiornata, e consiste in un mero riconoscimento di una strada catastale. E' dunque irrilevante dal punto di vista paesaggistico.</p> <p>La modifica 42 consiste nel riconoscimento di una attrezzatura tecnologica esistente, di proprietà del CAFC (Serbatoio di Villa Concina Ticozzi Valerio).</p>
<p>PRESCRIZIONI D'USO</p>
<p>Non sono ammessi:</p>
<p><i>a. le modifiche allo stato dei luoghi che comportino alterazione delle viste d'insieme e dei coni visuali, delle relative quinte costruite o vegetali dell'insediamento fortificato e dell'abitato, tradizionalmente consolidate e percepibili da luoghi di alta frequentazione, dalla viabilità carrabile e dai percorsi ciclopedonali;</i></p>
<p><i>b. gli interventi che comportino frammentazione o intrusione visiva o funzionale del bene;</i></p>
<p><i>c. gli interventi di modifica della morfologia del territorio effettuati attraverso sbancamenti, livellamenti, riporti o modellazioni altimetriche, riduzione dei terrapieni e dei terrazzamenti</i></p>
<p><i>d. le realizzazioni di manufatti che interferiscano visivamente con gli aspetti scenico percettivi posti esternamente al bene paesaggistico (colli morenici, lago di Ragogna) e sui percorsi principali esterni verso lo stesso, quali ad esempio antenne, pali, tralicci, edifici, attraversamenti aerei di infrastrutture energetiche e tecnologiche, etc.;</i></p>
<p><i>e. l'installazione di impianti tecnologici e di produzione energetica da fonti rinnovabili (impianti fotovoltaici, condizionatori, impianti solari, pompe di calore) sugli edifici storici e loro pertinenze, negli spazi pubblici e negli spazi esterni degli edifici, fatte salve, per gli edifici soggetti alla tutela di cui alla Parte II del Codice, le diverse indicazioni dell'amministrazione preposta alla tutela del vincolo monumentale;</i></p>
<p><i>f. interventi sulla viabilità, di taglio o di potatura che pregiudichino l'assetto vegetazionale dei viali di tigli e di platani;</i></p>
<p>Sono ammissibili:</p>
<p><i>Tutti gli interventi devono essere improntati alla lettura del contesto paesaggistico in cui si inseriscono e sulla considerazione delle modificazioni e alterazioni generate dal progetto sul paesaggio, secondo i parametri di cui all'Allegato del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 dicembre 2005 (Individuazione della documentazione necessaria alla verifica della compatibilità paesaggistica degli interventi proposti, ai sensi dell'articolo 146, comma 3, del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42), Nota 2 e Nota 8.</i></p>
<p>Sono ammissibili con autorizzazione paesaggistica e alle seguenti condizioni:</p>
<p><i>g. Ogni intervento edilizio e urbanistico deve preservare i punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, i percorsi panoramici presenti nel borgo, dai quali si coglie il rapporto e la reciproca dipendenza tra il costruito e lo spazio aperto;</i></p>
<p><i>h. Le nuove costruzioni e gli ampliamenti di edifici esistenti non devono avere altezza tale da compromettere i valori percettivi e panoramici o alterare le visuali verso i beni culturali o alterare i rapporti volumetrici del tessuto edificato storico; detti interventi dovranno essere effettuati con l'impiego di materiali e tipologie costruttive integrati con il contesto paesaggistico e mantenendo le proporzioni vuoti/pieni del tessuto edilizio storico;</i></p>

i. Per tutti gli interventi edilizi, dalla manutenzione alla nuova edificazione, che comportino opere sulle parti esterne degli edifici:

j. è vietata la collocazione sulle facciate prospettanti luoghi pubblici o aperti al pubblico di cavi ed elementi relativi a reti elettriche, telefoniche, delle antenne televisive; ove presenti, in caso di interventi manutentivi delle facciate, questi dovranno obbligatoriamente essere incassati nella muratura o nel rivestimento;

– l'installazione di antenne di qualsiasi genere, comprese le parabole, per la ricezione televisiva deve ispirarsi ai principi della salvaguardia del decoro dell'abitato e del rispetto dell'impatto visivo ed ambientale. L'installazione deve avvenire sulla copertura degli edifici, preferibilmente sul lato opposto alla pubblica via; qualsiasi sia la loro collocazione, le parabole devono presentare una colorazione che si mimetizzi con quella del manto di copertura o della parete ed essere prive di logotipi, fregi, scritte od altri elementi suscettibili di evidenziarne la presenza;

– gli elementi esterni degli impianti di condizionamento dell'aria o delle pompe di calore debbono essere mascherati, preferibilmente posti sulle facciate non visibili dagli spazi pubblici, o incassati nelle murature degli edifici, evitando, ove possibile, la loro collocazione sulle facciate principali;

– le grondaie e pluviali, se esterni e visibili, dovranno essere realizzati in metallo, di colore armonizzato con le tinte dell'edificio; è vietato l'uso del PVC o di altro materiale normalmente usato per le canalizzazioni di scarico interne;

– la realizzazione e/o sostituzione di porte finestre, verande, bussole e serramenti in genere deve essere effettuata con l'utilizzo di materiali, tipologie e con scelte cromatiche che non siano in contrasto con l'architettura dell'edificio e con il paesaggio; in caso di edifici con più unità immobiliari, condomini,

è obbligatorio predisporre un progetto unitario al fine di unificare tutti gli interventi, anche quelli futuri, ad un'unica tipologia costruttiva di tali elementi;

– le pavimentazioni esterne degli spazi privati devono essere realizzate preferibilmente con materiali permeabili coerenti al contesto quali, ad esempio, il ghiaio stabilizzato, la pietra posta in opera su sottofondo drenante, o materiali simili ottenuti con tecniche contemporanee. In ogni caso non è ammesso l'utilizzo di piastrelle con finitura lucida o semiopaca e con cromatismi dissonanti con le caratteristiche dei luoghi;

k. Per il patrimonio edilizio esistente, gli interventi sulle facciate prospettanti sugli spazi pubblici o di uso pubblico osservano le seguenti condizioni:

- conservazione degli intonaci originari con demolizione limitata alle parti ammalorate e non recuperabili;

- attenta conservazione dei partiti decorativi e degli elementi architettonici (cornici, modanature, ordinanze architettoniche, ecc.) con integrazione mediante calco di parti eventualmente mancanti e non recuperabili;

- utilizzo di malte tradizionali o comunque coerenti con quelle originarie per la ripresa degli intonaci;

- utilizzo di tecniche e materiali di tipo tradizionale, o comunque compatibili con il supporto, per le tinteggiature e conformità di queste ultime alle coloriture originarie

l. Per la posa di segnali, cartelli e mezzi pubblicitari nonché barriere stradali, si applicano le seguenti prescrizioni:

§ segnaletica stradale: è sempre ammissibile la collocazione dei segnali verticali, orizzontali e temporanei obbligatori ai sensi del codice della strada;

§ cartelli di valorizzazione e promozione del territorio indicanti siti d'interesse turistico e culturali e cartelli indicanti servizi di interesse pubblico: è sempre ammissibile la collocazione delle tipologie disposte dal codice della strada; per altri manufatti è necessario uniformare le tipologie curando la scelta dei materiali e dei colori per un inserimento armonico nel contesto;

§ Per la posa delle barriere di sicurezza stradale e degli altri dispositivi di ritenuta, obbligatori ai sensi del Codice della Strada, dovranno essere utilizzate preferibilmente quelle in acciaio e legno, di minor impatto ambientale, e, compatibilmente alla classe e tipologia della strada, di

<p><i>altezza tale da consentire la visuale panoramica del territorio. Ove ciò non sia possibile per motivi di sicurezza e/o normativi, dovranno essere adottati sistemi di protezione, perlomeno per la parte più elevata delle barriere, che possano comunque consentire la percezione almeno parziale del territorio.</i></p>
<p>Sono incentivati:</p>
<p><i>m. Interventi di restauro, recupero e riuso, attuati tenendo conto dei decreti ministeriali del Ministero per i beni e le attività culturali del 6 ottobre 2005 (Individuazione delle diverse tipologie di architettura rurale presenti sul territorio nazionale e definizione dei criteri tecnico-scientifici per la realizzazione degli interventi, ai sensi della legge 24 dicembre 2003, n. 378, recante disposizioni per la tutela e la valorizzazione della architettura rurale) e del 14 gennaio 2008 (Linee Guida per la valutazione e riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale allineate alle nuove Norme tecniche per le costruzioni);</i></p>
<p><i>n. Interventi finalizzati all'eliminazione degli elementi detrattori (cavi aerei, mezzi pubblicitari, arredi urbani non coerenti, elementi architettonici incongrui);</i></p>
<p><i>o. Interventi necessari alla salvaguardia ed al recupero della visibilità complessiva del bene storico culturale e del suo contesto, mediante l'individuazione dei coni ottici, delle visuali da mantenere libere e della previsione di idonee schermature rispetto ad elementi detrattori (schermature arboree e vegetazionali);</i></p>
<p><i>p. Interventi volti a favorire la fruizione del bene da parte del pubblico, anche mediante la realizzazione di aree verdi attrezzate e di percorsi ciclo-pedonali, da realizzarsi con interventi reversibili e l'utilizzo di materiali compatibili con il contesto paesaggistico.</i></p>
<p>COERENZA DELLA VARIANTE:</p>
<p>La variante integra le norme di attuazione del PRGC per richiamare, per i beni paesaggistici, le prescrizioni d'uso del PPR.</p>

D 1.2) PAESAGGI DELLE ZONE AGRICOLE.

PAESAGGI DELLE ZONE AGRICOLE
INDIRIZZI E DIRETTIVE:
<i>a) tutelare e valorizzare i caratteri architettonici, urbanistici e storico ambientali del centro storico; mantenere le aree libere ad uso agricolo che caratterizzano le pendici e il piede del colle; razionalizzare la sosta anche ricollocando i parcheggi lungo gli assi di penetrazione al centro storico in aree inedificate poste nelle immediate vicinanze del centro stesso;</i>
<i>c)</i>
<i>b) rendere percettibile e fruibile la struttura del paesaggio favorendo la leggibilità della continuità d'immagine, valorizzando i percorsi pedonali, punti di sosta, le visuali panoramiche verso le colline moreniche e l'alta pianura, attrezzature minime di servizio compatibili con la fragilità ambientale dei luoghi;</i>
<i>c) salvaguardare le visuali sensibili dalla viabilità stradale, dai percorsi che collegano il centro storico ai borghi periferici, al paesaggio agrario e al lago di Ragogna, dagli spazi di normale accessibilità che intrattengono specifiche relazioni con elementi di singolare significato paesaggistico, con particolare attenzione alle visuali verso il colle;</i>
COERENZA DELLA VARIANTE:
<p>La variante, come descritta al capitolo C), è coerente con indirizzi e direttive.</p> <p>Le modifiche che interessano questi ambiti sono le modifiche 10, 12, 13, 15, 20, 42.</p> <p>La modifica 10 consiste nell'inserimento di una zona di parcheggio a San Daniele capoluogo nei pressi di via del Lago, in quanto funzione carente, inserendovi una nuova zona con sigla A1/22. La modifica è coerente con l'indirizzo di cui alla precedente lettera a), di razionalizzare la sosta ricollocando i parcheggi lungo gli assi di penetrazione al centro storico in aree inedificate poste nelle immediate vicinanze del centro stesso.</p> <p>La modifica 12 consiste nel riposizionamento grafico di una sigla per zona S e non ha rilevanza urbanistica.</p> <p>La modifica 13 consiste nell'inserimento in zonizzazione di un perimetro di area di rischio archeologico come indicato in un precedente parere della Soprintendenza.</p> <p>La modifica 15 consiste in una piccola riclassificazione da zona E a zona B per allineare la zona B coerentemente con lo stato dei luoghi (area già edificata) e in coerenza con i confini catastali.</p> <p>La modifica 20 riclassifica una fasciolina da viabilità prevista a zona Eo in quanto previsione non più attuale. Dal punto paesaggistico la modifica è irrilevante se non migliorativa.</p> <p>La modifica 42 consiste nel riconoscimento di una attrezzatura tecnologica esistente, di proprietà del CAFC (Serbatoio di Villa Concina Ticozzi Valerio).</p>
PRESCRIZIONI D'USO
Non sono ammessi:
<i>a. Interventi di nuove edificazioni in aree libere che pregiudichino la visibilità complessiva del bene paesaggistico, del suo contesto e degli edifici di valore storico culturale; la realizzazione di ogni intervento è improntata alla salvaguardia delle visuali sensibili percepibili dai percorsi che attraversano il paesaggio e dalle aree di normale accessibilità che intrattengono specifiche relazioni con elementi di singolare significato paesaggistico;</i>
<i>b. Gli interventi sugli edifici esistenti, le recinzioni e/o altri manufatti accessori, devono integrarsi con il contesto, con le caratteristiche morfologiche e con i caratteri costruttivi, interpretando in</i>

<i>chiave contemporanea le caratteristiche costruttive e tipologiche consolidate dell'architettura degli edifici e fabbricati, utilizzando i materiali propri della tradizione.</i>
Sono ammissibili con autorizzazione paesaggistica e alle seguenti condizioni:
<i>c. Per gli interventi che interessano l'assetto attuale di versante, deve essere prevista la conservazione ovvero la risistemazione delle morfologie a terrazzi;</i>
<i>d. Per la posa di segnali, cartelli e mezzi pubblicitari nonché barriere stradali, si applicano le seguenti prescrizioni:</i> <i>§ segnaletica stradale: è sempre ammissibile la collocazione dei segnali verticali, orizzontali e temporanei obbligatori ai sensi del codice della strada;</i> <i>§ cartelli di valorizzazione e promozione del territorio indicanti siti d'interesse turistico e culturali e cartelli indicanti servizi di interesse pubblico: è sempre ammissibile la collocazione delle tipologie disposte dal codice della strada;</i> <i>per altri manufatti è necessario uniformare le tipologie curando la scelta dei materiali e dei colori per un inserimento armonico nel contesto;</i> <i>§ Per la posa delle barriere di sicurezza stradale e degli altri dispositivi di ritenuta, obbligatori ai sensi del Codice della Strada, dovranno essere utilizzate preferibilmente quelle in acciaio e legno, di minor impatto ambientale,</i> <i>e, compatibilmente alla classe e tipologia della strada, di altezza tale da consentire la visuale panoramica del territorio. Ove ciò non sia possibile per motivi di sicurezza e/o normativi, dovranno essere adottati sistemi di protezione, perlomeno per la parte più elevata delle barriere, che possano comunque consentire la percezione almeno parziale del territorio..;</i>
Sono incentivati:
<i>a. Deve essere promossa la valorizzazione delle aree ad uso agricolo in termini di conservazione del paesaggio e delle produzioni agricole tradizionali;</i>
<i>b. Al fine di mantenere le visuali dai luoghi panoramici accessibili della viabilità stradale veicolare e pedonale e dei percorsi sentieristici e interpoderali presenti lungo i versanti del mosaico agricolo, si dovrà provvedere al taglio vegetazionale o alla potatura periodica delle piante che impediscono le visuali</i>
<i>c. Interventi di valorizzazione dei percorsi di fruizione, attraverso il recupero dell'accessibilità e della viabilità storica e rurale esistente, della sentieristica e viabilità forestale in genere, e degli elementi antropici tipici e caratteristici del paesaggio del mosaico agricolo</i>
<i>d. La sostituzione e il reintegro della vegetazione che connota il mosaico agrario realizzata mediante l'utilizzo di essenze e specie autoctone</i>
<i>e. La manutenzione della viabilità esistente deve salvaguardare la presenza delle alberature stradali. Eventuali tagli devono essere compensati con piante della stessa specie di quella già esistente. Deve essere prevista la realizzazione e/o la conservazione dei "corridoi ecologici" al fine del rafforzamento del sistema ambientale e la salvaguardia della biodiversità; devono essere incentivati il ripristino e la ricostruzione degli ambienti naturali, in particolare se rari e minacciati ed in sostituzione di formazioni di minor pregio naturalistico e paesaggistico, e l'eliminazione e la sostituzione delle specie infestanti.</i>
COERENZA DELLA VARIANTE: La variante integra le norme di attuazione del PRGC per richiamare, per i beni paesaggistici, le prescrizioni d'uso del PPR.

D 1.3) PAESAGGIO DI TRANSIZIONE E DELLE ADDIZIONI URBANE RECENTI.

PAESAGGIO DI TRANSIZIONE E DELLE ADDIZIONI URBANE RECENTI
INDIRIZZI E DIRETTIVE:
<i>a) Devono essere salvaguardate le visuali sensibili percepibili dai percorsi che attraversano il paesaggio e dalle aree di normale accessibilità che intrattengono specifiche relazioni con elementi di singolare significato paesaggistico, con particolare attenzione alle visuali verso il Colle;</i>
<i>b) Le nuove costruzioni e gli eventuali ampliamenti non devono avere altezza tale da compromettere la percezione degli elementi strutturali del paesaggio; detti interventi dovranno privilegiare l'impiego di materiali e tipologie costruttive che devono integrarsi con il contesto paesaggistico ed ambientale, anche interpretando in chiave contemporanea le caratteristiche costruttive e tipologiche consolidate dell'architettura degli edifici e fabbricati, utilizzando i materiali propri della tradizione.</i>
COERENZA DELLA VARIANTE:
La variante, come descritta al capitolo C), è coerente con indirizzi e direttive. Le modifiche che interessano questi ambiti sono le modifiche 14 , 40 , 18 e 22 . Le modifiche 14 e 18 consistono semplicemente nel cambio di perimetro in zonizzazione da piano attuativo in formazione o di previsione a piano attuativo esistente e confermato, e questo in ragione della loro avvenuta attuazione. Le modifiche sono irrilevanti dal punto di vista sia urbanistico che paesaggistico. La modifica 40 prevede l'inserimento di una zona a servizi per verde di quartiere e parcheggio, e dunque non confligge con indirizzi e direttive. La modifica 22 consiste nel riconoscimento di una strada catastale esistente in ragione del ridisegno su base catastale aggiornata. Ai fini urbanistici è irrilevante.
PRESCRIZIONI D'USO
Non sono ammessi:
<i>a. Per la salvaguardia dei valori panoramici e percettivi non sono ammissibili nuove costruzioni e ampliamenti di edifici esistenti che possano:</i> <i>§ interferire con intrusioni od ostruzioni dei coni visivi privilegiati verso il Colle di San Daniele;</i> <i>§ interferire visivamente con gli aspetti scenico percettivi posti esternamente al bene paesaggistico (colli morenici, lago di Ragogna) e sui percorsi principali esterni verso lo stesso, quali ad esempio antenne, pali, tralicci, edifici, attraversamenti aerei di infrastrutture energetiche e tecnologiche, etc.;</i> <i>§ introdurre profonde alterazioni dei rapporti di scala, attenuando le dimensioni volumetriche di grande dimensione rapportandosi alle proporzioni del paesaggio circostante;</i>
Sono incentivati:
<i>b. La manutenzione della viabilità esistente deve salvaguardare la presenza delle alberature stradali. Eventuali tagli devono essere compensati con piante della stessa specie di quella già esistente. Deve essere prevista la realizzazione e/o la conservazione dei "corridoi ecologici" al fine del rafforzamento del sistema ambientale e la salvaguardia della biodiversità; devono essere incentivati il ripristino e la ricostruzione degli ambienti naturali, in particolare se rari e minacciati ed in sostituzione di formazioni di minor pregio naturalistico e paesaggistico, e l'eliminazione e la sostituzione delle specie infestanti.</i>

COERENZA DELLA VARIANTE:

La variante integra le norme di attuazione del PRGC per richiamare, per i beni paesaggistici, le prescrizioni d'uso del PPR.

D 1.4) ULTERIORE CONTESTO DEL BENE PAESAGGISTICO.

ULTERIORE CONTESTO DEL BENE PAESAGGISTICO
MISURE DI SALVAGUARDIA E DI UTILIZZAZIONE
<i>a. Devono essere salvaguardate le visuali sensibili percepibili dai percorsi che attraversano il paesaggio e dalle aree di normale accessibilità che intrattengono specifiche relazioni con elementi di singolare significato paesaggistico, con particolare attenzione alle visuali verso il Colle;</i>
<i>b. Non sono consentite modifiche della morfologia effettuate attraverso sbancamenti, livellamenti, riporti o modellazioni altimetriche;</i>
<i>c. Non è consentito l'attraversamento aereo di infrastrutture energetiche e tecnologiche che alterino la percezione del bene tutelato;</i>
<i>d. Non è consentita la posa di cartelli pubblicitari lungo i percorsi che interferiscono con la percezione del bene tutelato;</i>
<i>e. Non sono consentiti interventi di semplificazione degli elementi qualificanti il paesaggio agrario quali filari di gelsi, fossi, etc.;</i>
COERENZA DELLA VARIANTE:
<p>La variante, come descritta al capitolo C), non confligge con le misure di salvaguardia e utilizzazione.</p> <p>Le modifiche che interferiscono con l'ulteriore contesto del bene paesaggistico sono le modifiche 8, 9, 39, 19.</p> <p>La modifica 8 consiste nel recepimento di un parere della soprintendenza con il quale si consigliava di recepire nella prossima variante le aree di rischio archeologico e/o ulteriori contesti di aree archeologico del PPR.</p> <p>La modifica 9 è conseguente alla mancata reiterazione di un vincolo e dunque riclassifica una zona da S a zona E agricola.</p> <p>La modifica 39 consiste nella riclassificazione di un'area da zona E a zona B. L'area è già edificata con un gruppo di 4 abitazioni circa, e dunque più che nuova previsione la modifica è riconoscimento di una situazione esistente, con qualche limitata area interclusa o contigua.</p> <p>La modifica 19 consiste in un riconoscimento di una strada catastale in ragione del ridisegno della zonizzazione su base catastale aggiornata. La modifica non ha rilevanza urbanistica.</p>

D 2) BENI PAESAGGISTICI DI CUI ALL'ARTICOLO 142 DEL CODICE.

La legge regionale **5/2007**, articolo **57 quater**, comma **3**, prevede che l'adeguamento richiede la coerenza con gli **indirizzi** e con le **direttive** relative ai **beni paesaggistici interessati** ed il **recepimento** delle **prescrizioni d'uso** relative ai beni paesaggistici di cui all' articolo **134** del decreto legislativo **42/2004**.

Il **PPR** comprende la ricognizione dei beni paesaggistici di cui all'articolo **142** del **Codice**. L'articolo **142** del **Codice** prevede che:

«1. Sono comunque di interesse paesaggistico e sono sottoposti alle disposizioni (...):

(...)

c) *i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna;*

(...)

g) *i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227;*

(...)

Il **PPR** dunque riconosce e delimita i beni paesaggistici, mediante la cartografia 1 : 50 000 *Beni paesaggistici e ulteriori contesti*.

La parte statutaria del PPR per l'area oggetto di variante opera delle individuazioni che sono riconducibili alle tutele paesaggistiche di cui all'articolo **142** del Codice beni culturali e del paesaggio, ed in particolare ai **corsi d'acqua** e ai **boschi**.

BENI PAESAGGISTICI (ARTICOLO 142 DEL CODICE)	
TIPOLOGIA DI BENE	
Territori contermini ai laghi (PPR, NTA, articolo 22)	Lago di Ragogna
	Lago presso località Ex Fornace
Fiumi, torrenti, corsi d'acqua (PPR, NTA, articolo 23)	Torrente Corno
	Torrente Ripudio
	Torrente Grovate
Territori coperti da foreste e boschi (PPR, NTA, articolo 28)	Vari, Sparsi

D 2.1) TERRITORI CONTERMINI AI LAGHI (PPR, NTA, ARTICOLO 22).

La **modifica ricadente** ~~Le **modifiche** ricadenti nelle fasce di m **300 contermini** ai laghi sono le **modifiche 8** e **è la 23** in minima parte.~~

~~La **modifica 8** consiste nella individuazione di un'area archeologica, in recepimento del parere della Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio reso sulla variante di PRGC **90**, con il quale la Soprintendenza stessa chiedeva di inserire in una prossima variante i principali **siti archeologici** del territorio.~~

~~La **modifica** non ha dunque impatti dal punto di vista paesaggistico, se non di salvaguardia.~~

La **modifica 23** consiste nella rimozione di un perimetro di zonizzazione che corrispondeva ad **Aree di localizzazione antenne telefonia mobile esterne rispetto alle attrezzature**.

Il perimetro non ha alcuna corrispondenza in norme di attuazione del PRGC, e viene rimosso.

La telefonia ed i relativi impianti sono regolati dal piano o regolamento di settore.

D 2.2) FIUMI, TORRENTI, CORSI D'ACQUA (PPR, NTA, ARTICOLO 23).

FIUMI, TORRENTI, CORSI D'ACQUA (PPR, NTA, ARTICOLO 23)
INDIRIZZO a):
<i>a) salvaguardare e valorizzare i caratteri morfologici, storico-insediativi, percettivi e identitari dei paesaggi dell'acqua al fine di contrastare la tendenza alla loro frammentazione, riduzione e eliminazione progressiva;</i>
DIRETTIVE PER INDIRIZZO a):
<i>a1) salvaguardare la funzionalità ecologica e idraulica e della morfologia fluviale naturale (rami intrecciati, terrazzi fluviali, meandri, alvei pensili, isole vegetate) attraverso il mantenimento o ripristino di condizioni di naturalità, libera dinamica e connettività ecologica prevedendo interventi di riqualificazione fluviale e di superamento delle barriere che interrompono il continuum fluviale;</i>
<i>a2) riqualificare e incrementare le formazioni arboree igrofile e golenali con gestione della vegetazione fluviale che concili elementi di conservazione della biodiversità (qualità, maturità, complessità strutturale, continuità longitudinale e trasversale) con i requisiti di funzionalità fluviale, intervenendo prioritariamente sulla vegetazione invasiva alloctona;</i>
<i>a3) individuare gli insediamenti storici originari riconducibili ai morfotipi di cui [PPR, NTA] all'articolo 17, fondati su corsi d'acqua e la definizione di norme volte alla salvaguardia, valorizzare e recuperare gli elementi percepibili ed espressivi delle relazioni fra il corso d'acqua e le attività antropiche;</i>
<i>a4) individuare gli edifici di rilevanza storico-culturale (esempio: mulini, idrovore, eccetera), dei manufatti (esempio: lavatoi) nonché degli elementi architettonici, dei materiali (esempio: rivestimenti lapidei tradizionali, acciottolati) e le eventuali attrezzature tecnologiche (esempio: macchine idrauliche, bilance da pesca) che li caratterizzano; per questi edifici sono ammessi unicamente interventi di recupero edilizio, mentre per gli altri manufatti, elementi e materiali interventi di conservazione e valorizzazione, fatti salvi gli interventi connessi alla funzionalità idraulica degli edifici e dei manufatti stessi;</i>
<i>a5) individuare i punti panoramici, alti morfologici, terrazzi fluviali che permettono la percezione di ampie parti dei paesaggi fluviali e definire norme volte alla loro salvaguardia, valorizzazione e riduzione degli elementi detrattori;</i>
<i>a6) delimitare le seguenti aree all'interno delle quali gli interventi specificati al [PPR, NTA, articolo 23] successivo comma 8, lettera d), sono soggetti all'applicazione dell'articolo 143 [del Codice], comma 4, lettera a), [non sono soggetti ad autorizzazione paesaggistica, ma possono avvenire previo accertamento, nell'ambito del procedimento ordinato al rilascio del titolo edilizio, della conformità degli interventi medesimi alle previsioni del PPR e dello strumento urbanistico adeguato al PPR] in relazione al grado di compromissione dei luoghi e a condizione che lo strumento urbanistico definisca norme dettagliate per la conformazione degli interventi, con attenzione alle visuali da e verso il corso d'acqua tutelato, alla copertura vegetale o a eventuali interventi di mitigazione:</i>
<i>a6.1) aree a rischio idrogeologico, ai sensi del regio decreto 3267/1923 e della Sezione II della legge regionale 9/2007 (Norme in materia di risorse forestali);</i>
<i>a6.2) aree urbanizzate come individuate nella "Carta uso del suolo della Rete ecologica locale", e ad eccezione di una fascia di profondità di 50 metri dalla sponda o dall'argine, le parti del territorio già trasformate e destinate a:</i>
<i>insediamenti industriali ed artigianali;</i>
<i>insediamenti di attrezzature commerciali;</i>
<i>servizi e attrezzature collettive;</i>

a7) recepire e delimitare le aree compromesse e degradate e fra queste quelle gravemente compromesse e degradate ai sensi [PPR, NTA] degli articoli 33 e 34;
INDIRIZZO b):
b) limitare e ridurre le trasformazioni degli alvei e delle sponde e l'artificializzazione del reticolo idrografico;
DIRETTIVE PER INDIRIZZO b):
b1) individuare le zone di criticità paesaggistiche ed ecosistemiche ove prevedere interventi di riqualificazione, con particolare riferimento alle aree interessate da processi di erosione e artificializzazione delle sponde nonché alterazione delle componenti vegetazionali del paesaggio fluviale, anche in relazione al ripristino della connettività ecologica e alla salvaguardia delle zone tampone a tutela delle aree protette secondo gli indirizzi e le direttive formulati per gli ecotopi della rete ecologica nelle schede d'ambito di paesaggio; la rete ecologica locale è individuata con l'applicazione delle metodologie di cui al "Vademecum Rete Ecologica Locale";
b2) riconoscere le aree caratterizzate dalla presenza di valori ecosistemici e paesaggistici, di testimonianza storico-culturale, nelle quali escludere impianti e interventi di trasformazione edilizia e infrastrutturale;
b3) potenziare la connessione e la connettività ecologica dalla sorgente alla foce del corso d'acqua, con particolare attenzione alla riqualificazione della vegetazione ripariale, alla rete idrografica minore intercettata entro le fasce di tutela, incluso il reticolo scolante delle bonifiche;
INDIRIZZO c):
c) conservare e incrementare gli elementi di naturalità delle componenti idrologiche riducendo i processi di frammentazione degli habitat e degli ecosistemi fluviali, promuovendo l'inclusione degli stessi nella rete ecologica regionale e locale quali elementi di connessione;
DIRETTIVE PER INDIRIZZO c):
c1) individuare le componenti idrogeologiche per le quali è possibile ripristinare le funzioni di connettività ecologica a scala regionale e locale, secondo le indicazioni della rete ecologica regionale e includendole nella rete ecologica locale; la rete ecologica locale è individuata con l'applicazione delle metodologie di cui al "Vademecum Rete Ecologica Locale";
INDIRIZZO d):
d) garantire l'accessibilità e la fruibilità del reticolo idrografico dei fiumi, torrenti e corsi d'acqua anche attraverso interventi di promozione della mobilità lenta, ove compatibile con le esigenze di tutela degli habitat e degli ecosistemi ripariali;
DIRETTIVE PER INDIRIZZO d):
d1) utilizzare, laddove possibile, le strade bianche, vicinali e interpoderali, e la sentieristica già esistente;
d2) i nuovi percorsi di mobilità lenta in aree sensibili ambientali sono improntati a criteri di riduzione di impatto degli stessi;
d3) gli attraversamenti dei corsi d'acqua sono preferibilmente localizzati sui o in corrispondenza dei ponti esistenti, ove vanno ricavati possibilmente percorsi ciclopedonali riservati;
d4) la realizzazione di ogni infrastruttura della mobilità lenta è improntata a criteri di essenzialità e di integrazione nel contesto, privilegiando elementi di basso impatto paesaggistico, realizzati in materiali coerenti con i siti attraversati;

d5) <i>gli interventi di manutenzione dei tracciati esistenti e di realizzazione di nuovi percorsi sono realizzati avendo riguardo alla cura della vegetazione ripariale e al mantenimento e ripristino dei varchi visuali verso il corso d'acqua;</i>
INDIRIZZO e):
e) <i>salvaguardare e valorizzare i servizi ecosistemici offerti dagli ambienti fluviali, anche migliorando la qualità delle formazioni vegetali ripariali e dei loro livelli di maturità, complessità strutturale e continuità longitudinale e trasversale ai corsi d'acqua (mantenimento del continuum fluviale), nonché gli elementi naturali che connotano il paesaggio fluviale;</i>
DIRETTIVE PER INDIRIZZO e):
e1) <i>individuare le aree caratterizzate dalla presenza di vegetazione ripariale di pregio, quali ad esempio le boscaglie a galleria di pioppo italico, le ontanete a <i>Alnus glutinosa</i> e cespuglieti e boscaglie di <i>Salix</i>spp e definire norme volte alla loro salvaguardia, valorizzazione e riduzione degli elementi detrattori;</i>
e2) <i>individuare gli elementi vegetazionali semi-naturali o di origine antropica e le loro formazioni, quali ad esempio filari di salici capitozzati, ontani o di altre specie igrofile, e definire norme volte alla loro salvaguardia, valorizzazione e potenziamento;</i>
e3) <i>individuare gli elementi naturali di tipo idrogeomorfologico, che connotano il paesaggio fluviale, quali ad esempio forre, salti d'acqua, gole, rapide, cascate, meandri, meandri abbandonati, sorgenti, risorgive e fontanili e definire norme volte alla loro salvaguardia, valorizzazione e riduzione degli elementi detrattori;</i>
e4) <i>individuare le aree del paesaggio fluviale degradate dalla presenza di vegetazione alloctona, quali ad esempio la <i>amorpha fruticosa</i> e la <i>reynoutriaiaaponica</i>, e definire norme regolamentari per il loro contenimento ed eradicazione;</i>
INDIRIZZO f):
f) <i>tutelare e valorizzare le rogge ed i canali artificiali di impianto storico, gli edifici ed i manufatti di interesse storico culturale connessi al paesaggio fluviale considerando sia i beni già individuati nel Quadro conoscitivo che nella rete regionale dei beni culturali che gli ulteriori beni e valori riconosciuti con la pianificazione settoriale, territoriale ed urbanistica;</i>
DIRETTIVE PER INDIRIZZO f):
f1) <i>individuare le rogge e i canali artificiali di impianto storico;</i>
f2) <i>individuare gli edifici di rilevanza storico-culturale connessi al paesaggio fluviale (quali ad esempio mulini, battiferrì ed opifici idraulici in genere, idrovore, opere di derivazione e di regimazione, salti di fondo), i manufatti (quali ad esempio lavatoi, ponticelli, manufatti per l'utilizzo dell'acqua a scopo ornamentale, bilance da pesca) nonché definire abachi degli elementi architettonici, dei materiali (quali ad esempio rivestimenti lapidei tradizionali, acciottolati, calcestruzzo originario con poco legante e granulometria grossa) e delle attrezzature tecnologiche (es: macchine idrauliche) che li caratterizzano; definire norme per il recupero edilizio degli edifici e dei manufatti e per la conservazione, valorizzazione e riproposizione degli elementi architettonici e dei materiali;</i>
f3) <i>prevedere, in caso di nuova edificazione lungo le sponde del corso d'acqua, la limitazione delle altezze in coerenza con quelle degli edifici di tipologia tradizionale esistenti;</i>
INDIRIZZO g):
g) <i>ridurre la pressione insediativa sugli ecosistemi fluviali attraverso piani attuativi o progetti di sottrazione dei detrattori di qualità paesaggistica, interventi di bonifica ambientale e</i>

<i>riqualificazione/rinaturalizzazione dei paesaggi degradati, individuati con la pianificazione settoriale, territoriale e urbanistica;</i>
DIRETTIVE PER INDIRIZZO g):
g1) <i>improntarsi all'obiettivo di azzeramento del consumo di suolo definito a livello europeo già con la "Strategia tematica per la protezione del suolo del 2006";</i>
g2) <i>recepire, specificare e delimitare le aree compromesse o degradate, e fra queste quelle gravemente compromesse e degradate ai sensi dell'articolo 143, comma 4, lett. b) del Codice e proporre interventi volti al recupero ed alla riqualificazione, promuovendo l'utilizzo di metodi e tecniche orientati alla tutela del paesaggio e alla sostenibilità ambientale, con le modalità di cui agli articoli 33 e 34. Contestualmente individuare ove possibile aree esterne alle zone sottoposte a tutela, dove delocalizzare, arretrare, accorpate o densificare i volumi ricadenti in dette zone in quanto incompatibili con le caratteristiche paesaggistiche delle stesse e i relativi obiettivi di tutela paesaggistica;</i>
g3) <i>individuare gli insediamenti produttivi dismessi diversi rispetto a quelli indicati al punto g2) e definiscono norme per il loro recupero o riconversione ad altri usi, salvaguardando il rapporto con il corso d'acqua.</i>
COERENZA DELLA VARIANTE:
<p>La variante non confligge con gli indirizzi e le direttive indicati.</p> <p>Le modifiche che interessano le fasce di rispetto dei corsi d'acqua sono le modifiche 23, 25, 36, 31, 33, 34, 35, 43, 45.</p> <p>La modifica 23 consiste nella rimozione di un perimetro di zonizzazione che corrispondeva ad Aree di localizzazione antenne telefonia mobile esterne rispetto alle attrezzature. Il perimetro non trova alcuna corrispondenza in norma di PRGC, e viene rimosso. La telefonia ed i relativi impianti sono normate dal piano di settore.</p> <p>La modifica 25 consiste semplicemente nel cambio di perimetro in zonizzazione da piano attuativo in formazione o di previsione a piano attuativo esistente e confermato, e dunque è urbanisticamente irrilevante.</p> <p>Le modifiche 31 e 36 consistono nell'inserimento di due perimetri per due opere tecnologiche in zona industriale di Villanova (vasca di equalizzazione liquami e cassa di espansione). La modifica è semplicemente per la individuazione di due opere tecnologiche già esistenti o previste.</p> <p>La modifica 34 è riclassificazione da zona S a zona A a seguito della mancata reiterazione di un vincolo espropriativo. La riclassificazione è in coerenza con il contesto.</p> <p>Le modifiche 33 e 35 sono due previsioni di nuova zona S. <u>La modifica 33 è previsione di zona S.</u></p> <p>La modifica 33 amplia la zona S (B3/7) per migliorare la dotazione di spazio pertinenziale del centro sociale di Villanova.</p> <p>La modifica 35 è per inserire una previsione di parcheggio a Villanova, poco a est della chiesa, lungo via fratelli Pischiutta.</p> <p>Le aree di cui alle modifiche 33 e 35 <u>alla modifica 33</u>, in fascia di rispetto del torrente Grovate, sono <u>è</u> in un contesto di area edificata e urbanizzata.</p> <p>Anche nel PPR, tavola dell'Uso del suolo della rete ecologica locale, sono individuate come è <u>individuate tra le</u> Aree urbanizzate / antropizzate.</p> <p>Le modifiche 43 e 45 consistono nel riconoscimento di attrezzature tecnologiche esistenti, di proprietà del CAFC (centralina del tirassegno e cabina del tirassegno).</p>
PRESCRIZIONI D'USO
a) Non sono ammissibili:

a1) interventi di nuova costruzione e di ristrutturazione che alterino la morfologia fluviale (esempio: rami intrecciati, terrazzi fluviali, meandri, alvei pensili, isole vegetate) fermo restando quanto disposto dal PPR, NTA, articolo 23, comma 8, punto 2), lettera b);
a2) interventi e opere che determinino una riduzione dello stato di conservazione di habitat Natura 2000 o di habitat di interesse conservazionistico così come individuati negli strumenti previsti dall'articolo 42, comma 6, ad esclusione degli interventi di cui al PPR, NTA, articolo 23, comma 8, punto 2), lettera b), e punto 7, lettera c), effettuati al di sotto del livello idrico trentennale (Qc30) da amministrazione pubbliche preposte alla tutela dell'incolumità pubblica e della manutenzione idraulica degli alvei;
a3) interventi che alterino gli elementi propri dello skyline identitario di ampi alvei fluviali, quali ad esempio il fiume Tagliamento fermo restando quanto disposto dal PPR, NTA, articolo 23, comma 8, punto 2), lettera b), e punto 7), lettera c);
a4) interventi che occludano le visuali panoramiche che si aprono dai tracciati e dai belvedere accessibili al pubblico, riconosciuti dagli strumenti della pianificazione territoriale ed urbanistica in sede di adeguamento o recepimento al PPR, o che occludano la vista dal corso d'acqua dei beni culturali individuati nel Quadro Conoscitivo e che si collocano all'interno delle fasce di rispetto;
a5) l'insediamento di nuovi impianti per il trattamento dei materiali provenienti da attività estrattiva, fatta eccezione per le aree di cava già individuate dagli strumenti urbanistici vigenti alla data di adozione del PPR, compatibili con gli aspetti ecologici e paesaggistici dei luoghi, nonché per l'esecuzione degli interventi di manutenzione degli alvei mediante estrazione e asportazione di materiale litoide;
a6) la realizzazione di nuove darsene negli ecotopi con funzione di core area della rete ecologica regionale, con eccezione per gli interventi previsti nei piani di conservazione e sviluppo delle riserve e nei piani di gestione dei siti di Natura 2000;
a7) l'installazione di mezzi pubblicitari lungo le strade panoramiche;
a8) la realizzazione di tipologie di recinzioni in alveo che riducano l'accessibilità del corso d'acqua e la possibilità di spostamento della fauna, nonché trasformazioni del suolo che comportino l'aumento della superficie impermeabile in alveo; sono ammissibili, per le attività agricole esistenti, le tipologie di recinzioni eseguite in legno e prive di elementi fondazionali o con elementi vegetazionali autoctoni;
a9) la trasformazione profonda dei suoli, movimento di terre, e qualsiasi intervento che turbi gli equilibri idrogeologici o alteri il profilo del terreno ad es. terrazzi fluviali, meandri, isole vegetate, fatti salvi gli interventi di manutenzione degli alvei mediante l'asporto del materiale litoide di cui all'articolo 21 della legge regionale 11/2015 e fermo restando quanto disposto alla lettera b), punto 2), e alla lettera c), punto 7);
a10) sino all'emanazione dei provvedimenti regionali attuativi delle Linee guida di cui al decreto ministeriale 10.09.2010 (Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili), e fatte salve le previsioni degli strumenti urbanistici vigenti o adeguati e conformati al PPR, la realizzazione e l'ampliamento di impianti per la produzione di energia nelle "aree non idonee" di seguito elencate:
a10.1) siti inseriti nella lista del Patrimonio mondiale dell'Unesco;
a10.2) rete natura 2000;
a10.3) geositi;
a10.4) interventi non ammessi dal Piano tutela acque;
a11) realizzazione di gasdotti, elettrodotti, linee telefoniche o elettriche e delle relative opere accessorie fuori terra (cabine di trasformazione, di pressurizzazione, di conversione, di sezionamento, di manovra, ecc.); è fatta eccezione, nelle sole aree prive di qualsiasi viabilità, per le opere elettriche in media e bassa tensione necessarie agli allacciamenti delle forniture di energia elettrica; sono invece ammissibili tutti gli impianti a rete se interrati sotto strada

<i>esistente ovvero in attraversamento trasversale utilizzando tecniche non invasive che interessino il percorso più breve possibile;</i>
a12) <i>l'intubazione dei corsi d'acqua sotto fatta eccezione per tratti strettamente necessari per la realizzazione di attraversamenti o l'adeguamento di intersezioni stradali; sono fatti salvi i tratti già intubati con autorizzazione alla data di entrata in vigore del PPR;</i>
a13) <i>la realizzazione di nuove discariche di rifiuti pericolosi e non pericolosi di cui all'articolo 4 del D. Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36 (Attuazione della Direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti), successivamente all'adozione del PPR;</i>
b) Sono ammissibili con autorizzazione paesaggistica , fermi restando tutti i casi di non ammissibilità elencati alla precedente lettera a) , i seguenti interventi che devono conformarsi alle seguenti prescrizioni:
b1) interventi urbanistici edilizi che:
b1.1) <i>garantiscono il mantenimento, il recupero o il ripristino di tipologie, materiali, colori coerenti con i caratteri paesaggistici del luogo, evitando l'inserimento di elementi dissonanti e privilegiando l'uso di tecnologie ecocompatibili; l'inserimento nel contesto paesaggistico è valutato secondo i principi di coerenza paesaggistica; nel territorio urbanizzato, l'inserimento nel contesto paesaggistico può avvenire anche creando un nuovo paesaggio che è valutato sulla base dei criteri di qualità paesaggistica di cui al PPR, NTA, articolo 20, commi 10 e 11;</i>
b1.2) <i>non interrompano la continuità del corso d'acqua e assicurino nel contempo l'incremento della superficie permeabile e la rimozione degli elementi artificiali che compromettono visibilità, fruibilità e accessibilità del corso d'acqua;</i>
b1.3) <i>incentivino la fruizione pubblica del bene attraverso la riqualificazione ed il ripristino di percorsi pedonali abbandonati e/o la realizzazione di nuovi percorsi pedonali, garantendo comunque la permeabilità degli stessi;</i>
b1.4) <i>non compromettano i coni visivi da e verso il territorio circostante;</i>
b2) <i>le sistemazioni idrauliche e opere di difesa che tengano conto degli assetti ecologici e paesaggistici dei luoghi e garantiscano attraverso la qualità progettuale il minor impatto visivo possibile, nonché le sistemazioni e le opere che utilizzino materiali e tecnologie della ingegneria naturalistica;</i>
b3) <i>la realizzazione, nelle aree diverse rispetto a quelle di cui al PPR, NTA, articolo 23, comma 7, lettera b), punto ii), di nuove attività estrattive in conformità alle disposizioni della legge regionale 12/2016 o, se approvato, al Piano regionale delle attività estrattive, compatibili con gli aspetti ecologici e paesaggistici dei luoghi;</i>
b4) <i>la realizzazione di impianti per la produzione di energia idroelettrica compatibili con gli aspetti ecologici e paesaggistici dei luoghi.</i>
b5) <i>le opere e gli interventi relativi alle infrastrutture viarie, ferroviarie ed a rete (pubbliche o di interesse pubblico) a condizione che il tracciato dell'infrastruttura non comprometta i caratteri morfologici, ecosistemici dell'area fluviale e garantisca, attraverso la qualità progettuale e le più moderne tecnologie di realizzazione, il minor impatto visivo possibile, fatta eccezione per le opere pubbliche o di interesse pubblico che prevedono adeguate misure compensative o mitigative;</i>
b6) <i>la realizzazione di nuovi tracciati viari lungo il corso d'acqua della viabilità primaria individuata nella cartografia delle infrastrutture e della mobilità lenta; al fine di garantire la sicurezza delle ciclovie della Rete delle ciclovie di interesse regionale (ReCIR), sono ammesse pavimentazioni flessibili correttamente inserite nel contesto;</i>
b7) <i>l'adeguamento dei ponti, muri di contenimento e altri manufatti di pertinenza stradale, realizzati in pietra o espressione delle tecniche costruttive del passato, attraverso un approccio di conservazione dei medesimi manufatti e materiali;</i>
b8) <i>l'individuazione di specifiche aree per lo svolgimento di attività sportive particolari quali motocross e ciclocross, scelte fra quelle compromesse e degradate per cause antropiche,</i>

<i>assicurando il rispetto e, laddove possibile, il ripristino della vegetazione riparia, con esclusione delle aree core della rete ecologica;</i>
c) Sono ammessi i seguenti interventi per i quali non è richiesta l'autorizzazione paesaggistica , in applicazione dell'articolo 149 del Codice, ad integrazione delle fattispecie previste negli Accordi Stato Regione di semplificazione e nel DPR 31/2017:
c1) <i>realizzazione di percorsi per la mobilità lenta su viabilità esistente, e manutenzione di strade locali e vicinali a fondo naturale, senza opere di impermeabilizzazione dei suoli e correttamente inserite nel paesaggio;</i>
c2) <i>rimozione di tutti gli elementi artificiali estranei all'alveo, che ostacolano il naturale decorso delle acque;</i>
c3) <i>ricostituzione della continuità ecologica del corso d'acqua attraverso opere di rinaturalizzazione dei tratti artificializzati;</i>
c4) <i>ristrutturazione edilizia di manufatti legittimamente esistenti, che preveda la rimozione di parti in contrasto con le qualità paesaggistiche dei luoghi e sia finalizzata al loro migliore inserimento nel contesto paesaggistico;</i>
c5) <i>realizzazione di strutture facilmente rimovibili di piccole dimensioni per attività connesse al tempo libero ovvero funzionali allo svolgimento di attività didattiche, realizzate in materiali ecocompatibili, che non compromettano i caratteri dei luoghi, non comportino la frammentazione dei corridoi di connessione ecologica e l'aumento di superficie impermeabile, prevedendo idonee opere di mitigazione degli impatti;</i>
c6) <i>rimozione di opere di intubamento totale o parziale di un corso d'acqua;</i>
c7) <i>interventi di manutenzione degli alvei, delle sponde e degli argini dei corsi d'acqua, compresi gli interventi sulla vegetazione ripariale arborea e arbustiva, finalizzati a garantire il libero deflusso delle acque e che non comportino alterazioni permanenti della visione d'insieme della morfologia del corso d'acqua; interventi di manutenzione e ripristino funzionale dei sistemi di scolo e smaltimento delle acque e delle opere idrauliche in alveo;</i>
c8) <i>per le cave a cielo aperto e di versante, esistenti alla data di adozione del PPR, per le quali sia stata rilasciata l'autorizzazione paesaggistica e siano in atto gli interventi di rinaturalizzazione anche per fasi, all'interno del perimetro minerario, in conformità ai provvedimenti di autorizzazione all'attività estrattiva, sono ammessi:</i>
c8.1) <i>riposizionamenti di tramogge, nastri trasportatori, gruppi di frantumazione e vagliatura, impianti di lavaggio, centrali di compressione, tettoie, pensiline e vasche per lo stoccaggio di prodotti finiti e semilavorati prive di opere di fondazione;</i>
c8.2) <i>impianti per la raccolta e il trattamento delle acque, superficiali e di processo, purché totalmente interrate o superfici in pianta inferiori ai 100 metri quadri;</i>
c8.3) <i>realizzazione di piazzali e percorsi carrabili con finitura non asfaltata, all'interno dell'area di cava, di superficie inferiore a 2.500 metri quadri, in zone già destinate a piazzale o a viabilità nel progetto approvato;</i>
c8.4) <i>riposizionamento di baraccature di servizio, con o senza opere di fondazione, già previste nel progetto autorizzato;</i>
c8.5) <i>nuove baraccature di servizio con superficie complessiva inferiore a 100 metri quadri;</i>
c8.6) <i>strutture di stoccaggio dei carburanti, lubrificanti, oli esausti e per il deposito temporaneo dei rifiuti speciali con superficie complessiva inferiore a 100 metri quadri, previa autorizzazione da parte dell'amministrazione competente;</i>
c8.7) <i>strutture per la sicurezza dei cantieri: in particolare, reti di contenimento e paramassi, guardrails, cancelli, recinzioni;</i>
d) <i>in attuazione del Codice, articolo 143, comma 4, lettera a), per gli strumenti urbanistici adeguati o conformi al PPR, non sono soggetti ad autorizzazione paesaggistica, ma possono avvenire previo accertamento, nell'ambito del procedimento ordinato al rilascio del</i>

<p>titolo edilizio, della conformità degli interventi medesimi alle previsioni del PPR e dello strumento urbanistico adeguato al PPR:</p>
<p>d1) demolizioni di strutture in aree a rischio idrogeologico, ai sensi del Regio decreto legislativo 30 dicembre 1923, n. 3267 (Riordino e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani) e della Sezione II della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali),</p>
<p>d2) interventi nelle aree urbanizzate come individuate nella “Carta uso del suolo della Rete ecologica regionale”, di rinaturalizzazione di suoli impermeabili e di riconversione di superfici cementate, asfaltate o comunque impermeabili in superfici permeabili;</p>
<p>d3) negli insediamenti industriali ed artigianali, delimitati e disciplinati ai sensi del PPR, NTA, articolo 23, comma 7, lettera a), punto vi), e con esclusione degli immobili di interesse storico-architettonico o storico-testimoniale, dell’edilizia rurale tradizionale e delle testimonianze dell’archeologia industriale, gli interventi di cui ai punti B.5, B.6, B.7, B.8, B.10, B.15, B. 19, B.20, dell’Allegato B del DPR 31/2017;</p>
<p>d4) negli insediamenti di attrezzature commerciali, delimitati e disciplinati ai sensi del PPR, NTA, articolo 23, comma 7, lettera a), punto vi), gli interventi di cui ai punti B.5, B.6, B.8, B.12, B.15 dell’Allegato B del DPR 31/2017; e. negli insediamenti di servizi e attrezzature collettive, delimitati e disciplinati ai sensi del comma 7, lettera a) punto vi) e con esclusione di quanto previsto all’articolo 10, comma 4, lettere f) e g) del Codice, gli interventi di cui ai punti B.12, B.15, B.21, B.23, B.25, B.26 dell’Allegato B del DPR 31/2017;</p>
<p>d5) interventi di potenziamento della rete della mobilità lenta su tratti già esistenti di strade locali, strade vicinali, sentieri, itinerari ciclopeditoni, oppure attraverso l’utilizzo di infrastrutture esistenti dismesse (quali ex ferrovie, argini, alzaie e ripe di fiumi, tronchi stradali dismessi);</p>
<p>d6) interventi previsti dai contratti di fiume di cui all’articolo 52, condivisi dal Ministero e dalla Regione;</p>
<p>e) in attuazione del Codice, articolo 143, comma 4, lettera b), per gli strumenti urbanistici adeguati o conformi al PPR che hanno individuato le aree gravemente compromesse e degradate di cui all’articolo 34, non sono soggetti ad autorizzazione paesaggistica i seguenti interventi:</p>
<p>e1) rinaturalizzazione nelle aree già destinate ad insediamenti produttivi inutilizzati o sottoutilizzati;</p>
<p>e2) ripristino del sistema di alberature, dei fossi e dei bordi lungo gli assi di grande viabilità storica alterati da insediamenti commerciali e produttivi.</p>
<p>COERENZA DELLA VARIANTE: La variante integra le norme di attuazione del PRGC per richiamare, per i beni paesaggistici, le prescrizioni d’uso del PPR.</p>

D 2.3) TERRITORI COPERTI DA BOSCHI (PPR, NTA, ARTICOLO 28).

TERRITORI COPERTI DA BOSCHI (PPR, NTA, ARTICOLO 28)
INDIRIZZI:
<i>a) salvaguardare i boschi in relazione al loro ruolo per la qualificazione del paesaggio naturale e colturale, la conservazione della biodiversità, la protezione idrogeologica e la salvaguardia della funzione di mitigazione dei cambiamenti climatici, la funzione turistico ricreativa, la capacità produttiva di risorse rinnovabili;</i>
<i>b) nel territorio montano, favorire il mantenimento e il recupero di praterie prioritariamente mediante interventi di riduzione dei corileti, della boscaglia di neoformazione e delle formazioni antropogene;</i>
<i>c) salvaguardare e valorizzare i boschi in relazione al loro significato di memoria storica e culturale.</i>
COERENZA DELLA VARIANTE:
La variante non confligge con gli indirizzi e le direttive. Le modifiche che interessano i boschi sono le modifiche 8, 23, 25, 39, 44, 45, 46 . Le modifiche 8, 23 e 25 consistono in modifica, rimozione o inserimento in zonizzazione di perimetri non aventi rilevanza dal punto di vista paesaggistico, ed anzi la 8 (indicazione di zona di interesse archeologico) e la 23 (soppressione di perimetro di telefonia mobile) <i>cautelative cautelativa</i> . La modifica 39 prevede una zona B entro la cui vi è una minima individuazione di bosco del PPR. A questo riguardo la variante integra le norme di attuazione per inserirvi il richiamo, per i beni paesaggistici, alle prescrizioni d'uso del PPR, a cui l'attuatore si dovrà attenere in caso di intervento. Le modifiche 44, 45 e 46 consistono nel riconoscimento di attrezzature tecnologiche esistenti, di proprietà del CAFC (piazzale galleria, cabina del tirassegno, serbatoio di San Luca).
DIRETTIVE:
<i>a) Nei territori coperti da bosco gli strumenti di pianificazione forestale disciplinano gli interventi selvicolturali, individuano i boschi con funzione protettiva e programmano la gestione della proprietà;</i>
<i>b) la pianificazione territoriale recepisce, per quanto di competenza, le indicazioni di individuare i boschi con funzione protettiva, all'interno dei quali prevedere interventi finalizzati al mantenimento della funzione stessa e limitare gli interventi di trasformazione in altra destinazione d'uso;</i>
<i>c) la pianificazione territoriale, nelle proprietà prive di pianificazione forestale, individua i boschi che rivestono particolare interesse storico, culturale e paesaggistico da tutelare ai fini della loro conservazione consentendo gli interventi finalizzati alla conservazione e gestione dei boschi stessi.</i>
COERENZA DELLA VARIANTE:
La variante non confligge con le direttive.
PRESCRIZIONI D'USO
a) Non sono ammissibili interventi:

<i>1) nei quercu-carpineti planiziali: gli interventi di taglio che non si configurino come taglio colturale e che causino un aumento dell'effetto margine riscontrabile anche dall'ingresso di piante infestanti, perdita dello strato di humus superficiale, modifica sostanziale della composizione vegetale del sottobosco, alterazione del rapporto naturale fra radura e copertura arborea;</i>
<i>2) nei rovereti: gli interventi di taglio che non si configurano come taglio colturale e che determinino una forte riduzione della copertura arborea con degrado marcato dello strato di humus superficiale con conseguente difficoltà di affermazione della rinnovazione arborea, dilavamento e conseguente perdita di suolo;</i>
<i>3) nell'Ambito di paesaggio 12 (costa e laguna): interventi di riduzione delle pinete di pino nero e di origine secondaria, interventi che causino alterazione (eliminazione) della composizione vegetale del sottobosco; (1)</i>
<i>4) nei boschi palustri appartenenti alla categoria delle alnete e dei saliceti: interventi che alterino lo stato idrico del suolo;</i>
b) sono ammessi con autorizzazione paesaggistica e alle seguenti condizioni interventi di realizzazione di impianti di risalita nonché interventi di ampliamento e adeguamento di piste da sci esistenti e di strutture ad essi pertinenti; (2)
c) sono ammessi i seguenti interventi per i quali non è richiesta l'autorizzazione paesaggistica, in applicazione all'articolo 149 del Codice, ad integrazione delle fattispecie previste negli Accordi di semplificazione Stato-Regione e nel DPR 31/2017:
<i>1) gli interventi previsti in terreni incolti e/o abbandonati, individuati nel Quadro conoscitivo del PPR;</i>
<i>2) nelle formazioni antropogene e nelle neo-formazioni: il taglio e l'estirpazione della vegetazione formatasi a seguito di naturale imboschimento, finalizzato al recupero di attività agro-silvo-pastorali tradizionali e non intensive;</i>
<i>3) nell'Ambito di paesaggio AP 11: nelle pinete di pino nero originatesi da precedenti impianti, interventi di gestione forestale indirizzati a favorire la sostituzione con boschi composti da specie arboree spontanee già presenti; (3)</i>
<i>4) negli Ambiti di paesaggio AP 1, AP 2, AP 11, e negli AP 3, AP 4 e AP 6 per i territori posti al di sopra della quota di 600 mslm, la realizzazione di strutture stagionali e reversibili realizzate in legno, con tecniche costruttive proprie della tradizione che non comportino l'impiego di leganti o alterazioni della morfologia del suolo, di altezza non superiore a tre metri e di superficie non superiore a mq 10, ad esclusivo uso di attività agro-silvo pastorali non intensive; (4)</i>
<i>5) negli Ambiti di paesaggio AP 1, AP2, AP11, e negli AP 3, AP 4 e AP 6 per i territori posti al di sopra della quota di 600 mslm, la realizzazione di recinti elettrificati e la realizzazione di recinzioni in materiali propri della tradizione, o di muretti realizzati a secco con pietra locale, a perimetro e tutela delle colture di pregio (orticole incluse le patate, vigneti, uliveti, frutteti, floricole anche pieno campo), purché la superficie recintata sia inferiore a 0,5 ha, nonché recinzioni provvisorie finalizzate al pascolo controllato e reti elettrificate a difesa della selvaggina. (5)</i>
(1) San Daniele del Friuli non è comune dell'Ambito di paesaggio 12 .
(2) San Daniele del Friuli non è comune con impianti di risalita e piste da sci .
(3) San Daniele del Friuli non è comune dell'Ambito di paesaggio 11 .
(4) San Daniele del Friuli non è comune degli ambiti di paesaggio elencati .
(5) San Daniele del Friuli non è comune degli ambiti di paesaggio elencati .
COERENZA DELLA VARIANTE: La variante non confligge con le prescrizioni d'uso.

In particolare la variante integra le norme di attuazione del PRGC per inserirvi il richiamo, per i beni paesaggistici, alle prescrizioni d'uso del PPR, a cui l'attuatore si dovrà attenere in caso di intervento.

E) NORME DI ATTUAZIONE.

Le modifiche di norme di attuazione potenzialmente incidenti sul paesaggio possono essere quelle volte a:

- a) adeguare al Piano regionale delle **infrastrutture** di **trasporto** della mobilità delle merci e della logistica (**PRITMML**) le distanze da strada **regionale 463** (del Tagliamento);
- b) **limitare** in zona **D3** per le parti di lotto prospicienti verso zona **agricola** la riduzione della **distanza** a **5** metri solo rispetto al **confine** (non alla strada), e ammettere anche edificazione a confine, sempre verso zona agricola, per opere di **altezza** non superiore a metri **3**;
- c) **ammettere** per una specifica zona **D3 (1/2)** un ampliamento del **50%** rispetto alla superficie coperta esistente.
L'**ammissione** dell'**ampliamento** porta ad un potenziale massimo **copribile** del lotto ampiamente al di sotto del **50%**, che è il rapporto di copertura previsto in generale per la zona **D3**.
Da aggiungere che la strada su cui versa la zona **D3** non è viabilità di livello regionale;
- d) ~~**ammettere** in zona agricola **recintazione** unitaria con la recintazione di zona diversa, come la recintazione di zona diversa, quando la proprietà è unitaria; (soppressa):~~
- e) **specificare** l'**ammissibilità** di **percorsi pedonali** di collegamento tra il centro storico e il suo intorno nelle **aree di protezione**;
- f) fare salva l'applicazione delle norme di **PRGC** che vincolano l'**edilizia libera** nell'Ambito naturalistico del **Colle** di San Daniele;
- g) **precisare** che in corrispondenza degli **incroci** e biforcazioni in zona agricola le fasce di rispetto sono **aumentate** con i **triangoli** di **visibilità**;
- h) richiamare la fascia di **rispetto** dei **corsi d'acqua demaniali** prevista dalla legge regionale **11/2015**;
- i) **richiamare** per i **beni paesaggistici** l'applicazione delle norme di salvaguardia (prescrizioni d'uso) del Piano paesaggistico regionale (**PPR**);
- l) **integrare** l'elenco dei **corsi d'acqua** tutelati;
- m) **ammettere** l'ampliamento di edifici preesistenti in zone diverse da quelle residenziali anche come **integrazione** di edificio esistente.

In ordine alle singole voci può considerarsi che:

- a) le distanze dalla strada **regionale 463** (del Tagliamento) modificate riguardano il contesto extraurbano, e sono utili a mantenere una **veduta dalla strada** sul paesaggio;
- b) la limitazione in zona **D3** della possibilità di **riduzione** della distanza originariamente prevista verso strada e verso confini ora **solo verso confine**, sia pure con qualche possibilità maggiore verso confine, è utile a mantenere con distanza dalla strada una maggiore **veduta dalla strada** verso il paesaggio;
- c) l'ammissione di un ampliamento di un edificio artigianale è all'**interno** di una zona che è già classificata **industriale** artigianale nel PRGC **vigente**.
L'opera resta quindi confinata all'interno di un'area già **edificata** e **utilizzata**;

- d) l'ammissione in zona agricola di ~~recintazione unitaria~~ con la recintazione in zona urbanistica diversa ma della stessa proprietà è per avere ~~omogeneità~~ di recintazione di uno ~~spazio unitario~~; *(soppressa)*;
- e) i **percorsi pedonali** di collegamento tra il **centro storico** e il suo intorno, di cui è specificata l'ammissibilità, possono contribuire alla **visita** e **valorizzazione** del **Colle**;
- f) il richiamo al rispetto delle norme per **materiali** e **caratteristiche architettoniche** delle opere di **edilizia libera** nell'ambito naturalistico del **Colle** di San Daniele è utile a ribadire che gli **interventi** di edilizia libera sono comunque **vincolati** a regola di armonizzazione paesaggistica;
- g) la precisazione di **triangoli** di **visibilità** in corrispondenza di incroci e biforcazioni in zona agricola è utile a confermare uno spazio libero in punti interessanti anche per **vedute** verso il paesaggio;
- h) la norma per fascia di **rispetto** dei corsi d'**acqua demaniali** è **ulteriore tutela** anche paesaggistica per le fasce laterali;
- i) il **richiamo** per i beni paesaggistici della salvaguardia (**prescrizioni d'uso**) del **PPR** conferma il regime di tutela;
- l) l'**integrazione** dell'**elenco** dei **corsi d'acqua** tutelati è necessaria per chiarire, confermare ed evidenziare la tutela;
- m) l'ammissione dell'**ampliamento** di **edifici preesistenti** in zone diverse da residenziali è per corrispondere a un principio di ampliamento anche in **corpo distaccato** già contenuto nella legge regionale **19/2009**.
L'integrazione è prevista restare comunque nell'**area** di **pertinenza** delle opere esistenti.
L'ampliamento in corpo distaccato può essere utile a volte anche a non snaturare edifici esistenti.